

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XCIII**

n. 1

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA LIQUIDAZIONE
DEGLI INDENNIZZI IN FAVORE DEI CITTADINI ED
IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI NEI TERRI-
TORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E
ALL'ESTERO**

(Dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006)

(Articolo 2, comma 10, della legge 29 gennaio 1994, n. 98)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Trasmessa alla Presidenza il 7 novembre 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

—

Fonti normative della Relazione	<i>Pag.</i>	5
Attività svolta dall'Ufficio X	»	5
Attività svolta dall'Ufficio XI	»	7
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (articolo 3, punto 2, legge 98/94)	»	9
Attività svolta dalla Commissione Interministeriale (articolo 3, punto 3, legge 98/94)	»	9
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio X	»	10
Dati inerenti l'attività dell'Ufficio XI	»	11
Iniziative assunte per una rapida definizione delle pratiche	»	11
Conclusioni	»	11

ALLEGATI:

Prospetto A	»	17
Prospetto B	»	18
Prospetto C	»	20

PAGINA BIANCA

FONTI NORMATIVE DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di fornire e illustrare al Parlamento i dati relativi all'attività svolta nel periodo decorrente dal 1.4.2005 al 31.3.2006, dall'Ufficio X e dall'Ufficio XI, della Direzione VI, del Dipartimento del Tesoro, competenti alla liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini ed imprese italiane che hanno perduto beni, diritti ed interessi nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Tale adempimento è previsto dalla legge 29.1.1994, n.98 - recante interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge del 5.4.1985, n.135 - che, all'art.2, comma 10, dispone la presentazione al Parlamento di una relazione annuale, con l'indicazione, per ogni singolo Paese, del numero delle istanze liquidate, dell'importo complessivo erogato e del numero delle istanze ancora da liquidare, oltre alle iniziative assunte o da assumere per definire, entro il più breve tempo possibile, la materia degli indennizzi.

La specificità delle norme che, nel tempo, hanno riguardato i singoli territori ed i vari Paesi in cui erano situati i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane ha regolato e caratterizzato funzionalmente la competenza degli Uffici responsabili della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO X

L'attività dell'Ufficio è stata principalmente rivolta all'evasione delle istanze presentate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n.137.

Come è noto, la norma prevede la concessione di un ulteriore indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10.2.1947 e dell'accordo di Osimo del 10.11.1975.

La Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art. 3, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n.98 competente alla determinazione degli indennizzi per i beni perduti nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste e nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di Pace, ricostituita nel periodo precedente a quello in riferimento, ha continuato a pronunciarsi sulle pratiche residuali, per le quali è stata acquisita nel frattempo la documentazione di rito al fine di provvedere al riconoscimento dei diritti previsti dalla legge 98/94 e 135/85.

Nel corso del periodo in esame, l'Ufficio X ha provveduto alla definizione di 857 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 2.519 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 3.824.669,89.

Inoltre, risultano definiti ulteriori 215 fascicoli ai sensi delle leggi 135/85, 98/94 che hanno comportato l'emissione di 544 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 536.606,51.

Come già rappresentato nella relazione relativa al periodo 1 aprile 2003 – 31 marzo 2004, per far fronte alla maggior mole di lavoro, il personale assegnato all'Ufficio competente è stato nel tempo quasi raddoppiato dall'entrata in vigore della legge 137/2001. Tuttavia, poiché ciò non è stato sufficiente né erano disponibili ulteriori unità di personale da assegnare al predetto Ufficio, al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi in questione, l'art.3, comma 22 della legge n.350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato il Dipartimento del Tesoro a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, ai quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della legge n. 137/2001, utilizzando le risorse di un Fondo gestito dall'INPS.

E' stato ritenuto che l'INPS fosse l'Ente più idoneo a svolgere il compito previsto dalla legge finanziaria 2004, sia perché nel personale dell'Istituto sono presenti le professionalità adeguate, sia in considerazione della circostanza che vengono facilitate le problematiche connesse alla utilizzazione delle risorse accantonate nel Fondo, che, come si è sopra detto, è gestito dallo stesso Istituto.

Pertanto, la Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, in attuazione del citato art.3 della legge finanziaria 2004, ha stipulato, in data 30 marzo 2004, una apposita convenzione tra il Ministero e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, con la quale è stato possibile costituire una unità operativa che, nel periodo in riferimento,

ha operato con 10 unità di personale (ad oggi quasi raddoppiate) del suddetto istituto previdenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La Sezione INPS, nel periodo 1.4.2005 – 31.3.2006, ha proceduto alla definizione di 1.865 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 7.229 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 10.018.487,63.

Restano quindi da evadere, ai sensi della legge 137/2001, circa n. 4.600 istanze al 31.3.2006.

ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO XI

L'Ufficio XI, della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, è competente in materia di beni perduti dai cittadini e dalle società italiane, in Libia, Etiopia, Somalia, Jugoslavia (per la parte soggetta all'art. 79 del Trattato di pace), Tunisia (dal 2001), Iraq, Kuwait, e in altri 52 Paesi nel resto del mondo.

Le disposizioni che hanno regolato e regolano funzionalmente l'attività dell'Ufficio XI sono le leggi 29 ottobre 1954, n.1050, 6 dicembre 1971, n.1066, 7 giugno 1975, n.294, 9 dicembre 1977, n.961, 26 gennaio 1980, n.16, 5 aprile 1985, n.135 e 29 gennaio 1994, n.98.

Per quanto riguarda, invece, i beni perduti dai connazionali durante la "Guerra del Golfo", la normativa di riferimento è quella emanata dalla Commissione di Compensazione delle Nazioni Unite.

Nel periodo in esame l'Ufficio ha continuato ad evadere le istanze presentate dai connazionali, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n.98, per il riconoscimento dell'indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale relativo alle attività imprenditoriali nazionalizzate nonché le richieste di revisione delle stime dei beni effettuate ai sensi della precedente normativa (legge 16/80 come modificata dalla legge 135/85).

Allo stato attuale, l'applicazione della legge 29 gennaio 1994, n. 98 è ormai giunta alla conclusione nel senso che tutte le pratiche sono state esaminate dalla Commissione anche più di una volta e rimangono ancora suscettibili di una eventuale tardiva definizione, anche per evitare un oneroso contenzioso, solo le istanze per le

quali, nonostante ripetute istruttorie, non è stata prodotta documentazione sufficiente, ovvero si è ancora in attesa degli accertamenti richiesti dall'Amministrazione alle rappresentanze diplomatiche italiane per la dichiarata difficoltà degli interessati di reperire documentazione.

Le pratiche che abbiano comunque concluso la fase istruttoria, sono state sottoposte all'esame della Commissione interministeriale amministrativa di cui all'art.3, comma 3, della legge 29.1.1994, n.98 per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai cittadini e alle società interessati.

Successivamente alle deliberazioni della Commissione, sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi per la concessione degli indennizzi riconosciuti.

Il maggior impegno non ha però riguardato la concessione degli indennizzi in via amministrativa ma il notevole contenzioso instaurato innanzi al giudice ordinario.

A tale proposito, occorre evidenziare che con la definitiva attribuzione al giudice ordinario della competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la P.A., le citazioni sono divenute sempre più frequenti in tutti i casi in cui l'istante, ritenutosi non soddisfatto, ha adito il giudice ordinario per chiedere il riconoscimento dell'indennizzo o una maggiorazione rispetto a quello erogato dall'Amministrazione.

Attualmente il contenzioso continua a destare preoccupazione. Infatti, ai ricorrenti, vengono riconosciuti, dal giudice ordinario, oltre gli indennizzi, gli interessi legali e, sovente, la rivalutazione monetaria a far data dall'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n.135, rivalutazione che si aggiunge al coefficiente di rivalutazione (1,90) già previsto dalla stessa legge 135/85.

Non sembra inutile a tal proposito evidenziare che l'Amministrazione e la stessa Commissione non possono invece riconoscere, in base alla normativa speciale sugli indennizzi, né interessi né rivalutazioni, ma solo il coefficiente di rivalutazione (1,90) previsto dalla legge certamente incompatibile, anche per espresso e consolidato orientamento della Suprema Corte, con altre forme di ristoro.

La necessità di contrastare interpretazioni fin troppo estensive delle norme sugli indennizzi ha indotto gli Uffici a intrattenere un contatto continuo con l'Avvocatura dello Stato al fine di evitare che si affermi una giurisprudenza oltremodo favorevole per i beneficiari che trasformerebbe l'originario indennizzo previsto dalla legge in un vero e proprio risarcimento del danno, insostenibile per gli eccessivi oneri a carico dell'Erario.

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 2, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione ha continuato ad esaminare e deliberare in merito a quelle pratiche la cui fase istruttoria si era nel frattempo completata o per la quale le autorità consolari hanno fornito gli elementi e le informazioni richieste dall'Amministrazione o le asseverazioni previste dalla legge 98/1994.

La Commissione interministeriale amministrativa competente a deliberare in ordine al riconoscimento del diritto all'indennizzo per beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste e nei territori ceduti all'ex Jugoslavia, nel periodo decorrente dal 1.4 2005 al 31.3 2006, ha esaminato n. 355 pratiche (di cui n. 215 liquidate) e deliberato indennizzi per un importo di € 536.606,51 .

ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE di cui all'art.3, punto 3, della legge 29.1.1994, n.98

La Commissione, nel periodo in riferimento, ha continuato a esaminare le pratiche residue per le quali si è nel frattempo conclusa la fase istruttoria con il reperimento della documentazione o degli elementi di valutazione necessari sia presso gli interessati stessi sia presso le autorità consolari.

Attraverso l'applicazione del parere n.264/97 della III Sezione del Consiglio di Stato – che ha attribuito anche alla Commissione la competenza ad asseverare le dichiarazioni degli interessati in presenza di elementi precisi e concordanti, emergenti dalla documentazione acquisita, atti a comprovare le attestazioni – si è potuto ovviare alle problematiche sorte in merito alle difficoltà, rappresentate dalle Autorità consolari, in ordine all'asseverazione - espressamente prevista dall'art.1, punto 3,

della legge 29.1.1994, n. 98 - delle dichiarazioni giurate rese dagli interessati sulla consistenza e la perdita dei beni.

L'Organo collegiale, in applicazione del parere del Consiglio di Stato, ha infatti provveduto, ogni qual volta fossero desumibili dalla documentazione agli atti elementi precisi e concordanti, alla autonoma asseverazione delle dichiarazioni giurate rese dai cittadini.

La Commissione interministeriale amministrativa competente a deliberare in ordine al riconoscimento del diritto all'indennizzo per beni perduti in Libia, Etiopia, Tunisia, Jugoslavia ed in altri Paesi, nel periodo decorrente dall'1.4.2005 al 31.3.2006, ha esaminato n. 147 pratiche e deliberati indennizzi per un importo di € 3.314.808,00 così come rappresentato nell'allegato prospetto B).

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO X.

L'Ufficio, nel periodo intercorrente tra l'1.4.2005 e il 31.3.2006 ha erogato indennizzi per un importo complessivo di € 4.361.276,40- come si evince in modo più dettagliato nell'allegato prospetto A).

In particolare sono stati definiti 857 fascicoli ai sensi della legge 137/2001 che hanno comportato l'emissione di 2.519 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 3.824.669,89.

Sono stati inoltre definiti 215 fascicoli ai sensi delle leggi 135/85 e 98/94 che hanno comportato l'emissione di 544 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 536.606,51 a fronte di n. 355 fascicoli esaminati dalla suddetta Commissione interministeriale nel periodo in riferimento.

La sezione INPS ha contribuito alla evasione delle istanze relative alla legge 137/2001 con la definizione di 1.865 fascicoli e l'emissione di 7.229 ordinativi di pagamento per un importo liquidato di € 10.018.487,63.

DATI INERENTI L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO XI.

Sempre nel periodo dall'1.4.2005 al 31.3.2006, in esecuzione delle delibere della Commissione ed in adempimento alle competenze proprie dell'Ufficio, sono stati emessi n. 149 provvedimenti di liquidazione, per un importo complessivo erogato di € 35.824.567,70, come si evince dall'allegato prospetto C).

E' di rilevanza fondamentale evidenziare che nel suddetto complessivo importo di € 35.824.567,70 un importo pari a € 26.644.529,00 è stato erogato con 16 provvedimenti emessi per la corresponsione della sorte capitale riconosciuta con sentenza del giudice ordinario.

INIZIATIVE ASSUNTE PER UNA RAPIDA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE

Per poter portare a compimento l'evasione della materia inerente la concessione degli indennizzi per beni perduti all'estero, con particolare riguardo alle istanze prodotte ai sensi della più recente legge 137/2001, nel corso del periodo in riferimento, è stato realizzato un sistema informatico finalizzato all'automazione dell'intera procedura amministrativa, inteso a consentire la predisposizione informatica del provvedimento concessivo degli indennizzi e degli ordinativi di pagamento.

La procedura informatica ha lo scopo di offrire un sempre più efficiente servizio all'utenza e di ridurre i tempi di attesa per l'erogazione degli indennizzi, consentendo, inoltre, l'integrazione con il sistema SICOGE per un più rapido accreditamento e inoltre degli ordinativi di pagamento.

CONCLUSIONI

Anche se allo stato attuale può ritenersi sostanzialmente al termine l'applicazione della legge 98/94 in via amministrativa, si deve purtroppo constatare il continuo sviluppo del contenzioso a seguito del quale le pratiche già concluse in via

amministrativa vengono riassunte in via giudiziale per essere riliquidate in modo più favorevole.

Di fatto, il ricorrente, innanzi al giudice ordinario può ottenere il beneficio degli interessi e della rivalutazione monetaria e, se del caso, del maggior danno ex 1224 C.C..

Inoltre, le stime dei consulenti tecnici d'Ufficio al quale il giudice si affida, risultano genericamente più favorevoli di quanto, in tutta buona fede, è sembrato di poter liquidare in passato in via amministrativa in base alle stime dell'Ufficio Tecnico Erariale designato a effettuare le valutazioni ai sensi della normativa in precedenza e tuttora vigente.

Non si vuole in alcun modo contestare tali orientamenti evolutivi nella interpretazione della norma ma si significa la difficoltà per l'Erario di sostenere l'onere di un vero e proprio risarcimento dei danni subiti dai connazionali all'estero anziché dell'indennizzo originariamente previsto dalla normativa speciale.

Sempre a proposito della legge 98/94, occorre segnalare che, accanto agli inediti indirizzi interpretativi apportati dalla citata norma, sono emerse nuove istanze e alcuni orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la normativa sugli indennizzi, ferma ormai da anni agli eventi antecedenti al 1985, si vorrebbe estendere ad accadimenti successivi avvenuti almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 98/94 ed anche oltre.

Non è possibile condividere tale orientamento che per essere accolto necessita di un intervento legislativo e di adeguata copertura finanziaria.

La legge 98/94, nell'interpretare la normativa precedente e nel recare nuove norme procedurali e di attuazione ha confermato il diritto ai contributi in conto interessi per i mutui contratti da società e cittadini italiani che impieghino in attività produttive gli indennizzi percepiti ma non ha previsto la relativa copertura finanziaria per gli ulteriori contributi che sarebbero stati richiesti.

Con la legge di bilancio per l'anno 2005 il capitolo di spesa relativo alla concessione del suddetto concorso statale negli interessi è stato addirittura soppresso, impedendo all'Amministrazione di accogliere nuove richieste di contributo per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

Tale situazione si è rivelata motivo dell'incremento del contenzioso in quanto, in vigore della norma che sancisce il diritto, gli interessati si sono rivolti alla Magistratura per averne il riconoscimento in termini economici.

Si ritiene necessario quindi, come già segnalato nella precedente relazione, un intervento legislativo volto a modificare la vigente normativa al fine di evitare che i troppi varchi aperti per le eccessive pretese di pochi distraggano risorse invece destinate a scopi solidaristici dalla legislazione vigente in materia di beni perduti all'estero.

Altro obiettivo di un eventuale intervento normativo dovrà essere quello di rifinanziare la concessione del contributo in conto interessi previsto dalla legge 98/94 adeguandone convenientemente l'attuale misura (8%), ovvero, ove il rifinanziamento non sia possibile od opportuno, abrogare la suddetta provvidenza.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

(prospetto A)

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2005 AL 31.3.2006****UFFICIO X**

Territori ceduti alla ex Jugoslavia e Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	N° fascicoli	IMPORTI EROGATI
legge 137/2001	857	€ 3.824.669,89
leggi 135/85 e 98/94	215	€ 536.606,51
TOTALI	1.072	€. 4.361.276,40

SEZIONE INPS

Territori ceduti alla ex Jugoslavia e Zona B dell'ex territorio libero di Trieste	N° fascicoli	IMPORTI EROGATI
legge 137/2001	1.865	€ 10.018.487,63
TOTALI	1.865	€ 10.018.487,63

(prospetto B)

**RIEPILOGO DEI LAVORI SVOLTI DALLA
COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
(art.3, punto 3 della L.98/94)
DALL'1.4.2005 AL 31.3.2006**

La Commissione interministeriale, nel periodo 1.4.2005 - 31.3.2006, ha esaminato n.147 fascicoli:

- n. 46 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
- n. 87 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia;
- n. 7 fascicoli intestati a titolari di beni, diritti ed interessi perduti in diversi paesi (Paesi vari);
- n. 7 fascicolo intestato a titolare di beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

per i quali ha adottato le seguenti deliberazioni:

- per n.67 fascicoli **ACCOGLIMENTO**

(24 Libia; 33 Etiopia; 5 Paesi vari; 5 Tunisia)

- per n.27 fascicoli **RIGETTO**

(11 Libia; 16 Etiopia;)

- per n.53 fascicoli **ISTRUTTORIA**

(11 Libia; 38 Etiopia; 2 Paesi vari; 2 Tunisia)

In particolare la Commissione ha deliberato la liquidazione degli indennizzi per l'ammontare complessivo di
€3.314.808,11 di cui:

€. 1.416.378,24	per la Libia
€. 1.009.165,59	per l'Etiopia
€. 217.742,89	per altri Paesi
€. 671.521,39	per la Tunisia

(prospetto C)

**RIEPILOGO PROVVEDIMENTI EMESSI
DALL'1.4.2005 AL 31.3.2006****UFFICIO XI**

PAESE	N° PROVVISORI	IMPORTI
ESTREMO ORIENTE	5	€ 3.168.237,25
LIBIA	86	€ 3.894.316,82
ETIOPIA	48	€ 19.683.135,94
ETIOPIA L.1050/54	1	€ 7.166.377,77
TUNISIA	5	€ 1.006.261,62
ZAIRE	3	€ 869.141,21
ROMANIA	1	€ 37.097,09
TOTALI	149	€ 35.824.567,70